PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.67 DEL 09/12/2024

OGGETTO:

Situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale del Comune di Oleggio– approvazione della relazione periodica ricognitiva dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 201/2022

Visti:

- Il comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 201/2022 il quale alla lettera c) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» come "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" mentre alla lettera d) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete» come "i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente";
- Il comma 1 dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022 il quale prevede l'effettuazione annuale della ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nei rispettivi territori da parte dei Comuni e delle forme associative degli stessi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché, delle città metropolitane, delle province e degli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e che rappresenti l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di efficienza e qualità del servizio e rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio nonché la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house in generale oltre che gli oneri e dei risultati in capo all'ente affidante.
- Il medesimo comma 1 dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022 il quale prevede che, nell'operare la suddetta ricognizione, dovrà tenersi conto "*anche*" degli atti ed indicatori ex artt. 7, 8 e 9 che per i servizi a rete vengono individuati dalle Autorità di settore e per quelli non a rete dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
- il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relativi allegati attuativo del succitato art. 8 del D.lgs. 201/2022 con cui vengono fornite le linee guida per la redazione del PEF, nonché, gli indicatori di qualità per i servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica.
- Il comma 2 dell'art. 30 D.lgs. 201/2022 il quale prevede che la ricognizione di cui al succitato comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 201/2022 i servizi gestiti in economia si ritengono non rientranti nel perimetro in quanto erogati direttamente dall'ente, posto che il medesimo articolo specifica che la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere effettuata su "*ogni servizio affidato*" e, pertanto, esternalizzato;
- che i servizi strumentali si ritengono esclusi dal perimetro di applicazione del D.lgs. 201/2022 trattandosi di "*servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali" svolgendo attività "rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico*" (Consiglio di Stato, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) e sostanzialmente non soddisfano in via diretta ed immediata esigenze generali della collettività;
- che in relazione ai servizi strumentali è, inoltre, utile richiamare quanto stabilito nel Bollettino n. 12/2024 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in cui viene precisato che i servizi in parola "*sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell'utenza diffusa, laddove invece i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività. Detto in altri termini, la distinzione può ricercarsi nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l'ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante*".

Tenuto conto:

- che il legislatore, nel corpo dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022, nulla indica in merito all'approvazione della ricognizione e relativa relazione prevista dal medesimo articolo limitandosi a indicare la contestualità di aggiornamento annuale della stessa con l'adempimento di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

Rilevato:

- che il Comune di Oleggio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 201/2022, ha provveduto alla ricognizione dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nel proprio territorio secondo le modalità ex art. 14 D.lgs. 201/2022 e cioè:

  a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
  d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato inoltre

- che il Comune di Oleggio con separata delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha approvato la relazione di cui all'articolo 20 del D.lgs. 175 del 2016 di cui costituisce appendice la relazione sulla ricognizione 2023 della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati a società in house;

Considerato inoltre:

- che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 201/2022 rubricato "*Trasparenza nei servizi pubblici locali*" la relazione ex art. 30 del medesimo D.lgs. rientra tra gli atti che devono essere pubblicati tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'ANAC, che provvede all'immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL*». Detto atto dovrà essere reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da ANAC che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai già citati luoghi di prima pubblicazione;
- che l'ANAC in data 18.12.2023 ha precisato che solo l'appendice alla relazione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 relativa ai servizi affidati a società in house deve essere oggetto di invio all'Autorità stessa secondo le modalità dalla stessa indicate;

Rilevata:
- la relazione e relativi allegati predisposta dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 201/2022 relativamente ai servizi affidati mediante modalità diverse dall'affidamento a società in house, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

Acquisito:
- il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL, posto che l'atto in oggi approvato consta in un provvedimento ricognitivo il quale non comporta nessun riflesso finanziario, diretto o indiretto;

Visto:
- il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, espresso ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 38, comma1, del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti: n.
astenuti: n.
votanti: n.
voti favorevoli: n.
voti contrari: n.

DELIBERA

1. di approvare la relazione sulla ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati mediante modalità diverse dall'affidamento a società in house elaborata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022, di cui all'allegato A;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022 ed a seguito dei chiarimenti dell'ANAC, che la relazione oggetto di approvazione venga pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti: n.
astenuti: n.
votanti: n.
voti favorevoli: n.
voti contrari: n.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.